

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

### “GIORNO PER GIORNO”

#### ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi degli art.36 e seguenti del codice civile nonché della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle leggi regionali di attuazione l'Associazione di volontariato denominata “Giorno per Giorno” con sede in via Africo 5, Cagliari.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione e' stabilita fino al 31.12.2050.

#### ART. 2 – Principi e scopi sociali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, essa intende promuovere il sostegno e la solidarietà attiva nei confronti di familiari e parenti dei pazienti ospedalizzati e particolarmente terminali, in specie presso

l'Hospice della Asl 8 di Cagliari, a titolo esemplificativo: supportando il personale di assistenza nell'accoglienza e nell'assistenza dei degenti, favorendo l'adattamento mediante

l'utilizzo di protocolli diversificati; fornendo prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario; organizzando gruppi di elaborazione del lutto, di auto aiuto per i familiari,

nonché di gestione dello stress per gli operatori; organizzando eventi ricreativi e culturali e laboratori per valorizzare il degente e la sua famiglia; favorendo il miglioramento ambientale

della struttura in cui si opera a vantaggio dei malati in essa ricoverati, in base alle esigenze individuate con gli operatori e con l'Ente che gestisce la struttura e gli ospiti; organizzando

corsi di formazione; promuovendo, anche mediante finanziamenti, la realizzazione di progetti di supporto medico, infermieristico, psicologico, sociale e spirituale per pazienti e familiari,

anche sul territorio, in relazione alla programmazione degli operatori della struttura ed in

collaborazione con altre forze sociali pubbliche o private che già agiscano in tale ambito di intervento (Asl, servizi sociali, etc.); concedendo borse di studio, contratti o rimborsi per gli operatori; promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica; promuovendo e sostenendo anche finanziariamente, la partecipazione di operatori, particolarmente dell'Hospice, ad eventi di particolare rilevanza scientifica per la formazione professionale nell'ambito delle cure palliative; promuovendo, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, le iniziative di carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei malati di tumore in fase irreversibile e che riconoscano l'istituzione e lo sviluppo dei centri sanitari specificatamente addetti alla terapia e all'assistenza di questi malati; sensibilizzando l'opinione pubblica, in generale circa la cultura delle cure palliative, ed in particolare circa il servizio svolto dall'Hospice di Cagliari, con ogni mezzo idoneo (ricorso a mass media, internet, realizzazione di pubblicazioni informative, organizzazione di incontri e dibattiti pubblici, coinvolgimento delle scuole.).

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) creare, gestire ed organizzare centri d'aggregazione, nonché possedere e/o gestire strutture finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali o avvalersi di quelle di proprietà di terzi;
- b) promuovere, gestire e organizzare spettacoli, eventi, mostre, ricerche interdisciplinari, concerti, workshop, info-day, corsi, laboratori, festival, rassegne, fiere, convivi, proiezione di film e documentari, nonché attività formative e didattiche;
- c) indire ed organizzare eventi, dibattiti, incontri, convegni, giornate tematiche, spettacoli, mostre, rassegne, attività di studio, nonché di ricerca, tavole rotonde, seminari, saggi, ecc., il tutto anche su argomenti d'interesse culturale, artistico,

scientifico, sociale e aggregativo;

d) curare rubriche d'informazione a cadenza giornaliera, settimanale, mensile ecc.,

pubblicazioni, e ogni tipo di produzione editoriale, anche multimediale;

e) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo

svolgimento delle varie attività descritte, nonché collaborare con e compiere attività

di progettazione per enti locali, singoli, Asl, servizi sociali, cooperative sociali,

associazioni;

f) organizzare spettacoli o comunque eventi e attività commerciali e produttive

marginali, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento dello scopo associativo;

g) organizzare ogni altra iniziativa inerente gli scopi sociali, a tal fine collaborando con

Enti pubblici, privati e internazionali, Scuole, Università, Enti di ricerca, organismi

internazionali e altre Associazioni.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sardegna.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione

di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 3 – Soci**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le

finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle e a

rispettare il presente statuto.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla

Assemblea nella prima riunione utile. Il numero dei soci è illimitato e l'ammissione, fermo

restando il diritto di recesso, è a tempo indeterminato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite

neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate

dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle stesse per un corrispettivo massimo di euro 120 (ripartito in massimo 30 euro rimborso per il pasto ed il rimborso benzina stabilito secondo le tabelle ACI).

La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con L'Organizzazione di cui fa parte.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il **diritto** di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente)
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il **dovere** di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio

Direttivo e al Presidente.

I soci possono essere espulsi o radiati nei seguenti casi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni statutarie e degli eventuali regolamenti interni;
- 2) per mancato pagamento delle quote sociali annuali per un periodo superiore ai sei mesi dalla data di omesso pagamento.
- 3) per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- 4) per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a **maggioranza semplice**. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato tramite raccomandata a/r, Pec, fax o altri mezzi telematici.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata da Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 4 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dagli eventuali contributi da parte degli stessi;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo associativo;
- da donazioni, eredità, legati, elargizioni, finanziamenti, lasciti, appalti e contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche internazionali ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Stato, Unione Europea, Comuni , Provincia);
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

#### **ART. 5 – Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

#### **ART. 6 – L’assemblea**

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

- stabilire il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il revisore unico esterno rispetto agli organi sociali;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio consuntivo e deliberare sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant’altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri

casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata

da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (tramite mail, pec, fax o ogni altro

strumento informatico e telematico) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni

prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

#### **ART. 7 – Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della

metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 8 – Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

1. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;

2. Deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina, la revoca e i poteri dei

liquidatori

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di

almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 9 – Consiglio Direttivo e Presidente**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da 3 membri



eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; Il Consiglio resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( lettera raccomandata, telegramma, fax).

4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi.

5. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere l'eventuale vice presidente;
- assumere il personale,
- nominare il segretario ;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

• deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa

• Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

Tutte le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 10 – Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, anche per gli atti considerati di straordinaria amministrazione;

2. Esso dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo;

3. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, se nominato.

#### **ART. 11 – Esercizio sociale e bilancio**

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

#### **ART. 12 – Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 13 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 14 – Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 15 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **ART. 16 – Responsabilità della organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 17 – Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 18 – Devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o ai fini di solidarietà sociale.

#### **ART. 19 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cagliari, 20 Aprile 2015

Firmato:

Emilio Lai

Rosanna Seu

Renata Agliata

Carla Locci

Rita Chessa

Valeria Veramessa

Maria Assunta Cappai

Andrea Tuveri

Pierino Crastus

Giovanni Basilio Daga

Franco Savasta

Maria Cristina Sacchi